

REGOLAMENTO DEI "WARRANT AMBROMOBILIARE 2011-2017"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato *Alternative Investments Market* organizzato e gestito da Borsa.

"Azioni Ordinarie" significa le azioni ordinarie di Ambromobiliare S.p.A., prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" significa le massime n. 2.800.000 (duemilioni ottocentomila) azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa" significa Borsa Italiana S.p.A..

"Data di Emissione" significa il 23 dicembre 2011.

"Emittente" significa Ambromobiliare S.p.A., con sede in Milano, Corso Venezia 16.

"Intermediario" significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

"Monte Titoli" significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell'attività qui prevista.

"Periodi di Esercizio" significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, e il Sesto Periodo di Esercizio, e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, e il Sesto Periodo di Esercizio.

"Prezzo di Esercizio" significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall'esercizio dei Warrant, pari a Euro 6,60 (sei virgola sessanta) per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel Primo Periodo di Esercizio, nel Secondo Periodo di Esercizio e nel Terzo Periodo di Esercizio e pari a Euro 8,00 (otto//00) per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel Quarto Periodo di Esercizio, nel Quinto Periodo di Esercizio e nel Sesto Periodo di Esercizio;

"Primo Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2012 e il 31 luglio 2012 compresi.

"Quarto Periodo di Esercizio" significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 luglio 2015 compresi.

“**Quinto Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2016 e il 31 luglio 2016 compresi.

“**Regolamento**” significa il presente Regolamento dei Warrant Ambromobiliare 2011-2017.

“**Secondo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2013 e il 31 luglio 2013 compresi.

“**Sesto Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2017 e il 31 luglio 2017 compresi.

“**Termine di Scadenza**” significa il 31 luglio 2017.

“**Terzo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 1° giugno 2014 e il 31 luglio 2014 compresi.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant Ambromobiliare 2011-2017”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 3 novembre 2011, che ha disposto, *inter alia*:

- un’emissione di massimi n. 2.800.000 (duemilioni ottocentomila) Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione dell’Emittente, abbinati gratuitamente alle azioni in circolazione alla data del 3 novembre 2011 e, altresì, alle Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale destinato al collocamento sull’AIM Italia, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria detenuta;
- un’emissione in via scindibile di massime n. 2.800.000 (duemilioni ottocentomila) Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate ai portatori dei predetti Warrant per un importo pari al Prezzo di Esercizio, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio, al Prezzo di Esercizio, in qualsiasi momento nel corso del Primo Periodo

di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio e del Sesto Periodo di Esercizio, in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l'esercizio, salvo modifiche ai sensi dell'Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi momento nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant che presentano la richiesta entro il quindicesimo giorno del mese durante il quale è aperto uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro l'ultimo giorno di borsa aperta del mese in cui è presentata la richiesta. L'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant che presentano la richiesta tra il sedicesimo (incluso) e l'ultimo giorno di ciascun mese durante il quale è aperto il Periodo di Esercizio, avranno luogo entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui, durante uno dei Periodi di Esercizio, il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “*cum diritto*” dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie ;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” dell'azione dell'Emittente registrati sull'AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né il Prezzo di Esercizio;
- (e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e il Prezzo di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

- (h) distribuzione di dividendi straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo al Prezzo di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la

distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;

- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.